

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) e successive modificazioni e integrazioni, il punto 2) è abrogato.
2. Il punto 3) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“3) i dipendenti della Regione, della Città metropolitana, delle Province, dei Comuni e delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL);”
3. Al punto 6) del comma 2 dell'articolo 2 dopo la parola “stessa,” sono aggiunte le seguenti: “con la Città metropolitana,” e le parole: “Unità sanitarie locali” sono sostituite dall'acronimo: “ASL”.
4. Al comma 6 dell'articolo 5 le parole “delle Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Città metropolitana”.
5. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 5 le parole: “Aziende Sanitarie Locali” sono sostituite dall'acronimo: “ASL”.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. All'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “(Compiti del revisore dei conti)”;
 - b) al comma 1 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti”;
 - c) al comma 2 la parola “Collegio” è sostituita dalle seguenti: “revisore dei conti”;
 - d) al comma 3 le parole “Presidente del Collegio” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti”.
 - e) al comma 4 le parole “Ai componenti del Collegio spettano i compensi” sono sostituite dalle seguenti: “Al revisore dei conti spetta il compenso”.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 le parole “Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti”.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale))

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia e, con particolare riferimento al servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e integrazioni.”;
 - b) al comma 3 la parola “altresì,” è sostituita dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni,” e le parole “complementare a quello nazionale” sono soppresse.
2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio civile universale di cui all'articolo 1, comma 2, ha la durata prevista dalla vigente normativa nazionale in materia.”.
 - b) al comma 3 le parole “nazionale, attuato a livello” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 le parole: “esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 77/2002.” sono sostituite dalle parole “si esprime, inoltre, sui piani e programmi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni, approva gli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo e adotta gli atti necessari all'attuazione delle funzioni regionali derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo.”.
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “alla seconda parte dell'Albo” sono sostituite con la parola “all'Albo”.
5. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Albo regionale degli Enti di servizio civile)

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'Albo regionale degli Enti di servizio civile, nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio

- regionale, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge, che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell'articolo 9.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta dell'Albo nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.”.
 6. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “esprimere pareri e” sono sostituite dalla seguente: “formulare” e la parola “nazionale” è sostituita dalla seguente: “universale”;
 - b) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
 - c) alla lettera c) del comma 3 le parole “, seconda parte” sono soppresse;
 - d) la lettera e) del comma 3 è abrogata;
 - e) il comma 6 è abrogato.
 7. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole “l'UNSC” sono sostituite dalle seguenti: “il competente Ufficio per il servizio civile a livello nazionale”.
 8. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica, dopo le parole “servizio civile” è aggiunta la parola “regionale”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati da soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 5, in conformità con quanto previsto dal presente articolo.”;
 - c) al comma 2 le parole: “nella legislazione statale e di quelli individuati” e le parole “e provvede, altresì, alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale” sono soppresse.
 9. Al comma 2 e al comma 5 dell'articolo 10 la parola “nazionale” è sostituita dalla parola “universale” e al comma 2 dopo la parola “regionale” sono inserite le parole “ai sensi del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni,”.
 10. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni, è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione.”;
 - b) al comma 2 le parole “, comma 3” sono soppresse;
 - c) il comma 3 è abrogato.
 11. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile universale viene riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dal d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni.”;
 - b) al comma 3 le parole “articolo 9, comma 1, del d.lgs. 77/2002” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 16, comma 1, del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni” e dopo le parole “servizio civile” è inserita la parola “regionale”.

12. Al comma 1 dell'articolo 15 la parola "nazionale" è sostituita dalla parola "universale" e le parole "articolo 11 del d.lgs. 77/2002" sono sostituite dalle parole "articolo 16, comma 6, del d.lgs. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni".
13. Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "l'UNSC" sono sostituite dalle parole: "il competente Ufficio per il servizio civile a livello nazionale".
14. Al comma 1 dell'articolo 17 la parola "nazionale" è sostituita dalla parola "universale".

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"b) il Revisore dei Conti."

2. La rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "(Revisore dei Conti)".

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la parola "Liguria" è soppressa e la parola "comunitario" è sostituita dalla seguente: "europeo".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 la parola "comunitario" è sostituita dalla seguente: "europeo" e dopo le parole: "(Codice dell'amministrazione digitale)" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".
3. Al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) le parole: "della Comunità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione";
 - b) alla lettera c) le parole "della Società dell'Informazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenda Digitale" e la parola "comunitari" è sostituita dalla seguente: "europei";
 - c) alla lettera e) la parola "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 la parola "Liguria" è soppressa.
5. Al comma 3 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l'accreditamento (ALFA)";
 - b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO)";
 - c) la lettera i ter) è sostituita dalla seguente:

“ i ter) Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);”.

6. Al comma 2 dell'articolo 4 le parole “Piano operativo annuale” sono sostituite dalle seguenti: “Programma Strategico Digitale della Liguria”.
7. Al comma 2 dell'articolo 10 l'acronimo “s.c.p.a.”, ove ricorre, è sostituito dal seguente: “S.p.A.” e la parola “consortile” è soppressa.
8. Al comma 3 dell'articolo 10 le parole “la società consortile” sono soppresse e l'acronimo “s.c.p.a.” è sostituito dal seguente: “S.p.A.”.
9. Al comma 4 dell'articolo 10 le parole “dalla società Consortile” sono sostituite dalla seguente: “da” e l'acronimo “s.c.p.a.” è sostituito dal seguente: “S.p.A.”.
10. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole “la società Datasiel” sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale S.p.A.”.
11. Al comma 2 dell'articolo 11 l'acronimo “s.c.p.a.”, ove ricorre, è sostituito dal seguente: “S.p.A.” e la parola “comunitaria” è sostituita dalla seguente: “europea”.
12. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole “La società Datasiel” sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale S.p.A.”.
13. Al comma 1 dell'articolo 14 la parola “comunitari” è sostituita dalla seguente: “europei”.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, ad eccezione della vendita all'ingrosso di cui all'articolo 38” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 21 le parole: “, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio Attività (DIA)” sono sostituite dalle seguenti: “o Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA)”.
3. Al comma 6 dell'articolo 21 le parole: “nonché gli altri atti di natura urbanistica ed ambientale di sua competenza” sono soppresse.
4. Il comma 8 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“8. L'efficacia dell'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune è subordinata all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla conferenza di servizi.”.
5. All'articolo 34 bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole: “dei requisiti del presente articolo,” sono soppresse;
 - b) alla lettera c) del comma 6 le parole “natanti storici” sono sostituite dalle seguenti: “unità navali storiche”.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 29, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole” comma 5” è inserita la seguente: “ter”.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. All'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera f) del comma 1, le parole: “, lettera a)” sono soppresse;
 - b) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole “titoli professionali previsti” sono inserite le seguenti: “dal d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Navigazione marittima)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché”.
2. Al comma 5 dell'articolo 11, le parole: “, lettera a)” sono soppresse.
3. Ai commi 3, 4 ultimo periodo e 5 dell'articolo 34 quater dopo le parole “Città metropolitana” sono inserite le seguenti: “di Genova”.

Articolo 10

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “3 marzo 2001” sono sostituite dalle seguenti: “3 marzo 2011”.

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni, le parole “dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) di cui alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale),” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) di cui alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento)”.

Articolo 12

(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la parola “esercitano” è sostituita dalla seguente: “esercita”.

Articolo 13

(Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 4 dell'articolo 4 le parole “ lettere b), c), d), e),” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), c) e d)”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore))

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, le parole “, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno” sono soppresse.

Articolo 15

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017))

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017) e successive integrazioni, il secondo e terzo periodo sono soppressi.